



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3817 del 2014, proposto da:
Antonio Mauro, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Giuseppino, con il quale
è domiciliato in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R. Campania, ai sensi dell'art.
25 c.p.a. ;

contro

Ministero dell'Interno - Questura di Caserta, in persona del legale rappresentante
p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato,
presso la quale è domiciliato in Napoli, alla via Diaz, 11;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 966516/D.P.A./D'Or.R. del 21.3.2014, con cui il
Questore della provincia di Caserta ha ordinato che al ricorrente venga inibito di
far ritorno nel Comune di **Vitulazio**, se non previamente autorizzato, per un
periodo di tre anni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Caserta;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2015 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di rimpatrio del Questore di Caserta datato 21 marzo 2014, con il quale gli è stato imposto il divieto di fare ritorno nel Comune di **Vitulazio** per la durata di tre anni, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 159 del 2001.

A sostegno del ricorso ha dedotto i seguenti motivi di diritto :eccesso di potere, abuso di potere, lesione del diritto di difesa, difetto contestazione immediata, violazione ed erronea applicazione della legge, difetto di motivazione.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata controdeducendo alle censure avversarie e chiedendone la reiezione.

Alla camera di consiglio dell'11 settembre 2014 è stata accolta la domanda cautelare.

All'udienza pubblica dell'11 giugno 2015, sentiti i difensori delle parti presenti, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Nel presente giudizio è controversa la legittimità del provvedimento con cui il Questore di Caserta ha inibito al ricorrente, residente a Capua, di far ritorno nel Comune di **Vitulazio**, se non previamente autorizzato, per un periodo di tre anni, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 159 del 2001.

E' opportuno premettere, in punto di fatto, che la misura poggia essenzialmente sulle seguenti circostanze, reputate significative della pericolosità sociale dell'istante:

- *“annovera precedenti di polizia per rissa”;*

- *“è stato controllato, in data 7.12.2013, da militari della Stazione C.C. di **Vitulazio** mentre, con fare sospetto, a bordo dell'autovettura Fiat Punto, già sottoposta a sequestro amministrativo, si aggirava nei pressi di un'abitazione ubicata in quella via Tutuni, senza giustificato motivo. Nella circostanza è stato contravvenzionato per la violazione di cui all'art. 213 C.d.S.”;*

- *“all'atto del controllo si accompagnava con C.A. [...], con pregiudizi di polizia, che è stato deferito alla competente A.G., per inosservanza alla misura cautelare cui è sottoposto”.*

Tanto premesso, ad avviso del Collegio, il ricorso è infondato.

Il foglio di via obbligatorio presuppone il ricorrere di una delle situazioni previste *sub a), b), e c)* dell'art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2011, il giudizio di pericolosità per la sicurezza pubblica nei confronti del soggetto che ne è destinatario ed il fatto che quest'ultimo sia stato trovato fuori dei luoghi di residenza. Va rammentato, infatti, che il rimpatrio con foglio di via obbligatorio costituisce una misura di polizia diretta a prevenire reati, piuttosto che a reprimerli, e presuppone dunque un giudizio prognostico di pericolosità per la sicurezza pubblica che può fondarsi anche su presunzioni o indizi, purché desunti da comportamenti che assumano un significato di tendenziale pericolosità, ossia su episodi di vita che, secondo la prudente valutazione dell'Autorità di polizia, rilevino oggettivamente una probabilità che il soggetto possa commettere reati. Sotto tale profilo, i provvedimenti di rimpatrio per motivi di sicurezza pubblica costituiscono manifestazione della più ampia discrezionalità amministrativa, con la conseguenza che sfuggono al sindacato giurisdizionale se non sotto i profili della macroscopica irragionevolezza, dell'incongruenza della motivazione e del travisamento della

realtà fattuale (cfr., in termini, Consiglio di Stato, Sez. I, 24.11.2014, n. 3528; T.A.R. Lazio, Sez. I, 2.12.2014, n. 12152).

Venendo al caso di specie, la documentazione versata in giudizio dall'amministrazione resistente (cfr. proposta di irrogazione della misura del Comandante della Stazione dei Carabinieri di **Vitulazio** del 7.12.2013 e comunicazione di avvio del procedimento in pari data) conferma, anzitutto, la sussistenza degli elementi fattuali sopra riportati. Non è contestato, infatti, che il ricorrente fu tratto in arresto per rissa (da personale del Commissariato di p.s. di Santa Maria Capua Vetere in data 18.11.2008) e che l'autovettura sulla quale viaggiava era stata già sottoposta a sequestro amministrativo (appena tre giorni prima ossia il 4.12.2013 a cura della Stazione Carabinieri di San Prisco). Inoltre, contrariamente a quanto asserito in ricorso, la frequentazione con A.C. (cfr. nota della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Caserta del 3.6.2014) – che risulta gravato da precedenti per rapina e che nella circostanza veniva anche denunciato per inosservanza dell'obbligo di dimora nel Comune di Camigliano) – non è affatto occasionale dal momento che il ricorrente è stato controllato più volte in sua compagnia (il 24.3.2011, il 2.9.2011 ed il 26.2.2012) oltre che con numerosi altri soggetti con precedenti per gravi reati anche contro il patrimonio.

Ad avviso del Collegio, contrariamente a quanto dedotto nelle censure proposte, le circostanze sopra descritte, complessivamente considerate, giustificano l'emissione del provvedimento in questione in quanto non è irragionevole desumere dalle stesse una prognosi di pericolosità.

E' altresì sufficientemente delineata, seppure in modo indiretto, e cioè inferendola dalla gravità della situazione ambientale determinatasi nel Comune di **Vitulazio** – caratterizzata, secondo quanto può leggersi nel provvedimento, da “*una recrudescenza di reati di ogni genere, in particolare furti e rapine in abitazione, con conseguente allarme dei residenti?*” – la sussistenza del requisito di cui all'art. 1, lett. c), del d.lgs. n.

159 del 2011, in ordine al giudizio di pericolosità per la sicurezza pubblica. In tale quadro, l'assunto del ricorrente, secondo cui egli si trovava in quel centro in compagnia di un'amica, in cerca di un appartamento da locare, oltre a non trovare alcun riscontro negli atti redatti dal Comandante della Stazione dei Carabinieri di **Vitulazio**, risulta comunque ininfluyente ai fini dell'emissione del provvedimento, trovando questo valida ragione giustificatrice nei plurimi elementi sopra indicati.

In conclusione va disposta la reiezione del ricorso.

In relazione alla peculiarità della vicenda si ravvisano giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Domenico Nappi, Presidente

Pierluigi Russo, Consigliere, Estensore

Paolo Marotta, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/07/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)